

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI

Nella seduta del 26/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La parte ricorrente chiede il rimborso della somma di € 1.899,80, a titolo di commissioni ed oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 16.03.2010, oltre agli interessi legali ed il ristoro delle spese per la difesa tecnica.

L'intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva in quanto mero collocatore del contratto di finanziamento in veste di procuratore di altro intermediario. Con riguardo al premio assicurativo, afferma che la Compagnia di assicurazione ha già provveduto al rimborso di € 94,07, come da comunicazione del 18.11.2014. Chiede, in subordine, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva è da respingersi. Nel caso di specie - tenutosi altresì conto del fatto che il contratto è in carta intestata della parte convenuta che ha altresì elaborato il conteggio estintivo - trova infatti applicazione, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, il "principio di apparenza", operante laddove il ricorrente abbia individuato nell'intermediario collocatore la propria controparte: in ragione di una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi coinvolti, si ritiene possa essere quindi riconosciuta la legittimazione passiva anche in capo alla società mandataria, collocatrice del finanziamento ed interlocutrice naturale nella gestione del rapporto (così, *ex multis*, Collegio di Napoli, n. 733/2014).

Quanto al merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito con cessione del quinto dello stipendio: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10035/16, n. 10017/16, n. 10003 e n. 6167/14).

In linea con tale orientamento, riscontrata la natura *up-front* delle commissioni agente/mediatore e la natura *recurring* delle altre voci di costo indicate nel contratto, in assenza di prova circa l'accredito che avrebbe posto in essere la Compagnia di assicurazione, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				151,63	88,45	0,00	88,45
<i>Commissioni finanziarie</i>				1.530,36	892,71	589,40	303,31
							0,00
<i>Oneri Assicurativi</i>				422,32	246,35		246,35
Totale							638,11

La domanda di rifusione delle spese legali va respinta stante la natura seriale del contenzioso in esame.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 638,11, al netto di quanto eventualmente già corrisposto da terzi debitori.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA